REGOLAMENTO PER IL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI

DELLA COOPERATIVA SAFES COOPERATIVA SOCIALE - ETS

Art. 1 - NATURA DEL RISTORNO

Il ristorno è il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio cooperatore, allo stesso attribuito in via posticipata e quindi a seguito dell'evidenziazione, nel bilancio di esercizio, di un avanzo di gestione realizzato dalla gestione mutualistica.

L'istituto del ristorno viene espressamente richiamato da due norme contenute nel Codice Civile: l'articolo 2521, rubricato "Atto costitutivo", e l'articolo 2545-sexies, dedicato esclusivamente alla disciplina dei ristorni. La prima norma chiarisce che l'atto costitutivo delle società cooperative deve contenere i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci, criteri che vengono definiti dal primo comma del successivo articolo 2545-sexies, che correla l'attribuzione e la quantificazione del ristorno alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio con la cooperativa.

Nello specifico, il ristorno per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro trova anche fonte nell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 3 aprile 2001, n. 142 che definisce il ristorno come un trattamento economico ulteriore da corrispondere al socio cooperatore a fronte della prestazione di lavoro eseguita.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto mutualistico (lavorativo), concorre a creare le condizioni di maggior efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'avanzo di gestione mutualistico.

Infatti il ristorno, configurandosi come maggior remunerazione della prestazione mutualistica sulla base dell'andamento dell'esercizio, costituisce anche elemento espressivo di un incremento produttivo di redditività aziendale, in termini di miglioramento dell'efficienza e qualità dell'andamento aziendale grazie all'ottimizzazione degli scambi mutualistici intrattenuti con i soci.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

Il ristorno, beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i soci lavoratori, secondo il principio della parità di trattamento, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Art. 2 - CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Il primo comma dell'art. 2545-sexies stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Lo statuto della Cooperativa, in particolare, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando all'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione e ripartizione del ristorno spettante ai Soci lavoratori, anche ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142, costituente normativa speciale in materia.

Le somme complessive ripartibili a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione riconducibile all'attività svolta nei confronti dei soci, parametro da determinarsi nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti e delle interpretazioni fornite dal Ministero competente e dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 3 – CLAUSOLE DI LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEL RISTORNO

I ristorni non spettano:

- qualora sia stata deliberata la liquidazione volontaria;

- qualora vi siano i presupposti per uno scioglimento della cooperativa;

- qualora sia stata presentata l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa o avviate le altre procedure previste dal Codice della crisi d'impresa.

L'erogazione del ristorno sarà proposta dagli amministratori ai soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, pertanto la contabilizzazione del ristorno avverrà secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea.

Le valutazioni relative allo stanziamento dei ristorni saranno opportunamente relazionate dagli amministratori nei documenti di bilancio di cui all'art. 2545-sexies Cod. Civ..

Art. 4 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

Premesso che il trattamento retributivo annuo del socio lavoratore è rappresentativo sia della qualità che della quantità dello scambio mutualistico, il ristorno per ciascun socio lavoratore spetterà, nel rispetto della misura massima prevista dalla legge, in proporzione all' ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR - se soci lavoratori di tipo subordinato - ovvero all'ammontare di quanto percepito nell'esercizio a remunerazione dell'attività lavorativa svolta in cooperativa - se soci lavoratori di tipo parasubordinato o autonomo.

Art. 5 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO

Le modalità di erogazione del ristorno ai soci saranno decise dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme, esclusive o anche concorrenti:

1) integrazione alla retribuzione spettante, in forma liquida o anche attraverso beni/servizi di Welfare aziendale;

2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile;

3) distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

4) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

Per i soci il cui rapporto societario si fosse iniziato o concluso in corso d'anno l'ammontare di ristorno spettante sarà ri-parametrato proporzionalmente al periodo di vigenza del rapporto mutualistico e societario nell'esercizio di riferimento.

Art.6 - INFORMATIVA

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2545-sexies e dalla specifica appendice C dell'OIC 12 (e successive modifiche e integrazioni) gli amministratori devono:

a) riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;

b) relazionare in merito ai criteri di calcolo dei ristorni di cui all'art. 2.

Art. 7 - RISTORNI NON ASSEGNATI

Le somme destinate dall' Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate, quando il debito verso il socio sia prescritto, saranno devolute a Riserva legale, con apposita delibera dell'organo amministrativo.

Art. 8 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA

Il presente regolamento è stato deliberato dall' Assemblea dei Soci del 25/11/2024, secondo le modalità previste dalla legge.

Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2024.